

Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni

del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 18 ottobre 2010³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire bilateralmente e nella forma appropriata la seguente regolamentazione: L'obiettivo del rinvio a informazioni che sono verosimilmente pertinenti consiste nel garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le indicazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono tuttavia essere interpretate in maniera da ostacolare uno scambio efficace di informazioni.

⁴ La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa fondata su una Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 3 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e l'Uruguay:

- a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e
- b. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

¹ RS **101**
² FF **2011** 167
³ RS ...; FF **2011** 181

⁵ L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 4.

⁶ Nell'applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 4 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 2011⁴

Termine di referendum: 6 ottobre 2011